

Numero 69



Aprile 2013

ELETTO IL NUOVO
DIRETTIVO DI A.P.F.
Franco Uggetti è Presidente
Il C.N.F. ostacola l'applicazione
della RIFORMA FORENSE

UNEP: cronaca di una chiusura
mai annunciata

L'intervista a
Francesco Dettori



Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.

Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983

al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione

Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo

Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Barbara Bari

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Segretaria di redazione: Valentina Dolci

Comitato di Redazione: Elena Aceti, Giovanni Bertino,

Pier Alberto Biressi, Paolo Corallo, Carlo Dolci, Paolo Monari.

hanno collaborato: Attilio Baruffi, Pier Enzo Baruffi, Giovanni

Bertino, Annalisa Bocci, Ennio Bucci, Michele Carlone, Paolo

Corallo, Patrizia D'Arcangelo, Carlo Dolci, Simona Mazzocchi,

Ernesto Nicola Tucci, Franco Uggetti.

Questo numero è stato stampato in 3.000 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede.

Se qualcuno non desidera riceverlo, lo comunichi all'Associazione.

Foto e pubblicità a cura di Giovanni Bertino e Barbara Bari

Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg)

Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg)

A.P.F.

AVV. FRANCO UGGETTI - *Presidente*

AVV. CHIARA IENGO - *Vice Presidente*

AVV. ERNESTO TUCCI - *Tesoriere*

AVV. FRANCESCA PIERANTONI - *Segretario*

AVV. PIER ENZO BARUFFI

AVV. ANNALISA BOCCI

AVV. EGLE FABIO

AVV. GIULIO FUSTINONI

AVV. MASSIMO TUCCI

• *Revisori dei Conti*

AVV. FRANCO BERTACCHI - *Presidente*

AVV. BARBARA CARSANA

AVV. AMBROGIO FALCHETTI

• *Collegio dei Probiviri*

CARLO DOLCI - *Presidente*

ALESSANDRO BALDASSARRE

GABRIELE TERZI

• *Comitato coordinatore Sezione Giovani*

Avv. Patrizia D'Arcangelo

Dr. Luca Di Nardo

Dr. Valentina Dolci

Dr. Daniela Marchiori

Dr. Neugel Percassi

Avv. Marta Piombi

Dr. Emanuela Selogni

Avv. Ernesto Nicola Tucci

Avv. Daniele Zucchini

Sommario

aprile 2013 | numero 69

L'avvocato: a Bergamo una professione sempre più in rosa	3
Il C.N.F. ostacola l'applicazione della riforma forense?	4
La nuova legge professionale consacra la rappresentanza politica dell'O.U.A.	5
Il CNF di Torino	7
Il nuovo direttivo di A.P.F.	8
...venite, c'è spazio per tutti	9
Michele Torri	9
A.P.F. un'associazione per tutti gli avvocati	10
UNEP di Bergamo	11
Suite bergamasque	12
Intervista a Francesco Dettori	13
Formazione e tirocinio	15
Gara di sci avvocati magistrati	16
La cassa di previdenza e la nuova legge professionale	16
Striscia la notizia... del Foro	19
tariffe...Dolci tariffe (in pillole)	20
Rassegna di giurisprudenza del tribunale di Bergamo	21
Poeti e Prosatori - Idee a rovescio	23

Segnalate i disagi ed i malfunzionamenti dei nostri uffici giudiziari.

Le risposte (anonime) saranno pubblicate anche su D&R.

L'**APF** intende effettuare una ricognizione quanto più possibile obiettiva del funzionamento degli uffici giudiziari del nostro circondario, anche con specifico riferimento alla situazione delle sezioni distaccate, al fine di elaborare proposte migliorative.

Il direttivo di **APF** ha inviato via e-mail una comunicazione di richiesta di informazioni circa eventuali situazioni di disagio o malfunzionamento degli uffici.

Sarà gradita ogni altra considerazione relativa al funzionamento dei suddetti uffici ed ogni eventuale proposta di intervento, laddove possibile.

Chiediamo a tutti i lettori di inviare la loro risposta a mezzo posta elettronica all'indirizzo apf@apiemme.it.

Le vostre segnalazioni saranno raccolte nel "libro bianco" e saranno pubblicate su **D&R**.



L'avvocato: a Bergamo una professione sempre più in rosa

E sugli asili nido: l'avevamo detto e (chissà...) se ci arriveremo

È ufficiale: nel 2013 le donne iscritte all'Albo "hanno superato" gli uomini.

Secondo i dati forniti dal Consiglio dell'Ordine il 23 aprile, considerando l'albo degli avvocati, il registro dei praticanti con e senza patrocinio, quello dei Cassazionisti e quello speciale, le donne sono 1114, contro 1104 uomini.

Lo scarto è ridotto, ma è significativo di una tendenza, ormai iniziata all'inizio dell'anno - ci riferisce Paolo Monari - che vede più iscritte donne che uomini.

Che quest'evoluzione sia caratteristica di questi anni, lo conferma anche il dato relativo ai Cassazionisti: restano, infatti, più numerosi gli uomini, ben 339 contro 93 donne, abilitati alle magistrature superiori. Ulteriore conferma che si tratta di una tendenza recente è data dal dato relativo al solo albo degli avvocati, in cui rimane predominante - e non di poco - la componente maschile. A Bergamo ci sono, infatti, 920 uomini-avvocati, contro 813 donne avvocato.

Un'analisi più approfondita di questi dati, che ci sono stati comunicati il giorno della stampa di questa rivista, la daremo sul prossimo numero di Diritto & Rovescio. Per il momento, la quasi parità dei numeri, serve a capire sempre più l'importanza delle iniziative come quella promossa dal Comitato Pari Opportunità istituito dal CSM presso la Corte d'Appello di Brescia, con il questionario, inviato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sull'interesse all'istituzione di asili nido presso i Tribunali di Brescia, Bergamo, Mantova Cremona e Crema. Il Comitato Pari Opportunità (per chi fosse interessato, questo è il link <http://www.distretto.brescia.giustizia.it/ConsiglioGiudiziario.aspx>) ha lo scopo di proporre, anche tramite il Consiglio Giudiziario, interventi volti ad assicurare una reale pari opportunità tra uomo e donna.

"L'iniziativa dell'istituzione di asili nido, rivolta a coloro che fruiscono del tribunale (quindi, magistrati, avvocati e personale amministrativo) è nata proprio su sollecitazione del Consiglio Superiore della Magistratura che in altre sedi - ci ha precisato la dott.ssa Laura Cocucci, sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo e membro del Comitato Pari Opportunità - come Siracusa, è riuscito a realizzare l'iniziativa ottenendo il finanziamento degli enti locali."

Il questionario - ha riferito il Sostituto Procuratore - ha funzione esplorativa e serve a capire le reali esigenze dei soggetti fruitori del Tribunale".

L'iniziativa ha riscosso un discreto successo sia a Bergamo che a Brescia, e - a parte qualche critica, proveniente per lo più dai funzionari amministrativi (che hanno osservato che dato il blocco delle assunzioni, al massimo potrebbero portarci i nipoti, ndr) la

maggior parte di coloro che si sono dimostrati interessati alla creazione di un asilo nido presso il tribunale o strutture convenzionate è arrivata proprio dagli avvocati. "Chiederemo al Presidente del Tribunale come possiamo rispondere a questa esigenza - ha concluso il Sostituto Procuratore."

Proprio a questa iniziativa, che deve essere sostenuta e ci fa sentire un po' più vicini al resto d'Europa, abbiamo dedicato la copertina di questo numero.

È una rappresentazione simbolica, per la quale ringraziamo il Circolo dei Bambini, la nostra segretaria di redazione Valentina Dolci (che si è prestata ad indossare, ancora prematuramente, i panni della mamma-avvocato) e i genitori di Giulia Raimondi e Tommaso Golferini, che serve a ricordare che siamo avvocati e genitori ed, anzi, prima genitori e poi avvocati.

Perché si sa, la famiglia viene prima di tutto!

E questo Diritto & Rovescio l'aveva detto in tempi ancora non sospetti.

"Giacché siamo in tema di fantasia e di sogni - scriveva il caro Carlo Dolci sul n. 42 di Diritto & Rovescio uscito ad ottobre 2003 - dopo tante critiche e accuse concludo con una proposta benaugurante. Nel nuovo Tribunale, per la cui realizzazione, come ci scrive Tacchini, "dovremo subire vari disagi", troviamo uno spazio adeguato per creare una nursery, una scuola materna con qualche cosa che dia la possibilità alle tante mamme magistrato, avvocate e impiegate di affidare a mani sicure e in luogo vicino ai lavori i propri figli. Se poi fossimo capaci anche di coltivare il giardino delle illusioni, potremo riuscire a trovare finanziamenti per ridurre le rette. Per i nostri figli e nipoti questo ed altro".

Anche in quell'occasione c'era qualcuno a cui il suggerimento non era piaciuto. Scriveva Bracotone nel successivo n. 43 di gennaio 2004 "Il nostro Carlo Dolci vorrebbe costruire una nursery vicino al nuovo palazzo di giustizia per ospitare i neonati delle mamme avvocate magistrato e impiegate (sic). Direi di aggiungere un asilo, un parco giochi, un bagno turco e un cinema con i cartoni animati. Il tutto naturalmente, così come propone Dolci, previo il rinvenimento di finanziamenti per ridurre le rette".

Come vedete, l'avevamo detto.

Un'altra conferma dei dati segnalati dal Consiglio dell'Ordine ci viene proprio dalla nostra realtà. Come leggerete in questo numero è, infatti, una donna, Chiara Iengo, la nuova vice-presidente di A.P.F., cui auguriamo buon lavoro per il prossimo biennio insieme al neo-eletto direttivo.

Il Direttore
Barbara Bari

Il C.N.F. ostacola l'applicazione della riforma forense?

Che la nuova legge professionale forense n. 247 approvata a fine 2012 ed entrata in vigore il 2 febbraio di quest'anno non rappresentasse la soluzione dei problemi degli avvocati ed avesse bisogno di un lungo periodo di rodaggio per trovare piena e completa attuazione era cosa nota a tutti. Infatti, secondo la complicata tempistica della legge, occorrono da due a tre anni per emanare i numerosi decreti e regolamenti (oltre venti) di competenza, a seconda dei casi, del Ministro della Giustizia, del Consiglio Nazionale Forense e degli ordini circondariali.

Ma che venissero creati da subito problemi da parte del soggetto cui la legge attribuisce i più numerosi e ampi poteri regolamentari, e cioè il Consiglio Nazionale Forense, era difficile immaginarlo.

Purtroppo, così è avvenuto.

Mi riferisco a due recenti vicende che hanno variamente interessato il mondo forense e, più in generale, la pubblica opinione.

La prima riguarda il cosiddetto "sportello del cittadino" previsto dall'art. 30 della riforma secondo il quale "Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia". Secondo lo stesso articolo il C.N.F. determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello. L'articolo nulla dice in merito ai tempi entro i quali il C.N.F. deve emanare il suddetto regolamento; il che lascia supporre che non era stata ritenuta necessaria una particolare sollecitudine. Invece, con inusuale celerità, il C.N.F. ha voluto predisporre subito il regolamento, il primo in assoluto, che ha inviato in bozza ai Consigli degli Ordini perché esprimessero il loro parere.

Il regolamento contiene tutta una serie di norme e previsioni che esulano completamente da quanto previsto dall'art. 30 il cui scopo è espressamente quello di dare informazioni ai cittadini per favorire il migliore accesso alla giustizia e fruire delle prestazioni professionali degli avvocati.

Basta leggere le disposizioni che riguardano le indicazioni da dare in merito al compenso da corrispondere a fronte delle eventuali azioni giudiziarie per rendersi conto che il regolamento prevede attività non solo ultronee, ma anche controproducenti, inducendo a dare indicazioni del tutto fuorvianti ai cittadini, futuri possibili clienti degli avvocati.

Questo, ed altri aspetti estremamente discutibili del regola-

mento, sono stati evidenziati in un documento che il Direttivo dell'Associazione Nazionale Forense ha redatto e ha inviato al C.N.F. e per conoscenza a tutti i Consigli degli Ordini, chiedendone la modifica.

Non sappiamo, allo stato, quale considerazione abbiano avuto queste osservazioni, formulate da ANF con spirito costruttivo e collaborativo, ma ci auguriamo che esse siano tenute in debito conto, per far sì che questo importante ed innovativo aspetto della legge di riforma, il cui costo è a completo carico degli ordini circondariali, si dimostri un utile strumento informativo e non uno specchietto per le allodole o, peggio, una mascherata forma di accaparramento di clientela.

Ma vi è di più!

Il C.N.F. si è reso protagonista anche di una vicenda degna del famoso "teatro dell'assurdo" e riguardante la modifica dei cosiddetti "parametri".

Come è noto, i parametri stabiliti dal D.M. n. 140/2012 entrato in vigore il 23.8.2012, costituiscono i nuovi criteri per il compenso del lavoro professionale in sostituzione delle abrogate tariffe.

Per quanto riguarda il compenso degli avvocati era subito apparso che i parametri comportavano mediamente una riduzione del 50% di quanto stabilito con le abrogate tariffe professionali, peraltro risalenti al 2004 e mai più aggiornate (nonostante la legge prevedesse una revisione biennale in relazione all'aumento del costo della vita). Non solo: per numerose attività non è previsto alcun compenso.

Di fronte a questo stato di cose l'A.N.F., l'O.U.A. e altre associazioni avevano inviato al Ministro della Giustizia delle osservazioni con richiesta di emanare un nuovo decreto correttivo.

In seguito a ciò il Ministro Severino aveva convocato un incontro al quale avevano partecipato tutte le rappresentanze associative ed istituzionali dell'avvocatura ad eccezione del C.N.F., che, allora, aveva assunto una posizione di contestazione nei confronti del Ministro.

Il risultato di quell'incontro fu, però, positivo poiché il Ministro accolse gran parte delle osservazioni e predispose un nuovo decreto che avrebbe dovuto essere emanato il più presto possibile, dopo aver ottenuto il placet obbligatorio del Consiglio di Stato.

Ma qui, a creare complicazioni, entra in ballo la tanto agognata (da alcuni) riforma dell'ordinamento professionale, il

cui art. 13 n. 6 stabilisce che i parametri sono indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia "su proposta del C.N.F."

Ebbene che cosa ha pensato di fare il C.N.F.?

Ha pensato di proporre dei nuovi parametri, diversi rispetto a quelli già concordati in precedenza con il Ministro e i rappresentanti delle associazioni.

Il risultato è stato che il Ministro non ha potuto emanare il decreto frutto degli accordi in precedenza intercorsi e, anzi, ha avuto buon gioco a togliersi ogni responsabilità per il ritardo, poiché la nuova disciplina normativa attribuisce l'iniziativa al CNF, con la necessità di riprendere da capo l'iter di esame e approvazione del nuovo decreto.

A nulla sono valse le richieste e gli inviti formulati da più parti, tra cui A.N.F., affinché il C.N.F. facesse propri i parametri già approvati in precedenza e li proponesse come tali al Ministro per far approvare il decreto il più rapidamente possibile.

Ma noi, da inguaribili ottimisti, speriamo che di fronte a questa ragionevole richiesta il C.N.F. abbia un "ravvedimento operoso" e favorisca la più rapida approvazione del decreto, tanto importante per tutti noi. Diversamente, non potremo

che trarre amare conclusioni su come sta procedendo l'attuazione della riforma del nostro ordinamento professionale e sulle negative conseguenze per la nostra categoria.

Infatti, nella nota situazione di crisi generale del Paese e, in particolare, dell'amministrazione della giustizia (considerata una delle ragioni che scoraggiano gli investimenti stranieri nel nostro Paese) la situazione dell'Avvocatura è di estrema difficoltà e ogni giorno sentiamo il grido di dolore di molti colleghi per la diminuzione di lavoro e di reddito professionale.

Per fronteggiare questo grave stato di crisi occorre far prevalere, come abbiamo scritto nel precedente numero di D & R, una logica di unità della categoria che, però, dai casi sopra citati, non appare sussistere.

Le nostre istituzioni, e in particolare il C.N.F., che con la nuova legge professionale ha visto rafforzati notevolmente i suoi poteri di intervento nella "gestione" della nostra categoria, devono dare per prime l'esempio ed agire in modo utile e virtuoso; speriamo che ciò avvenga e che ognuno faccia la sua parte.

Pier Enzo Baruffi

La nuova legge professionale consacra la rappresentanza politica dell'O.U.A.

La nuova disciplina dell'ordinamento forense (L.31 dicembre 2012 n.247) ha introdotto l'innovativa previsione (art.39) relativa al riconoscimento del "Congresso nazionale forense" quale "massima assise dell'avvocatura italiana" che elegge, con proprie norme regolamentari e statutarie, "l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati" concernenti i temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché della professione forense.

Tale Organismo, in attesa dei deliberati del prossimo Congresso Nazionale Forense, deve riconoscersi come attualmente coincidente con l'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.), il cui Statuto venne approvato nel Congresso di Maratea (1995) ed è stato successivamente confermato nel suo testo fondamentale, con qualche non sostanziale modifica, nei Congressi di Verona (2002), Palermo (2003), Milano (2005), Bologna (2008), Genova (2010) e Bari (2012).

Il riconoscimento legislativo costituisce un fondamentale passaggio evolutivo nella vita dell'Organismo, sorto a Maratea con voti unanimi di tutte le componenti istituzionali e associative dell'avvocatura, ma ben presto sottoposto a disconoscimenti o contestazioni espliciti o impliciti (Camere penali, AIGA, C.N.F.) circa il suo ruolo di rappresentanza

"politica", nonché a gravi incertezze circa le fonti di finanziamento della sua attività, che sono costituite dai contributi dei Consigli degli Ordini, la cui erogazione costituisce un "obbligo morale e giuridico", come affermato in vari Congressi.

L'Organismo, resosi via via più visibile con l'assunzione da parte delle varie successive presidenze di strumenti di comunicazione più incisivi e di iniziative politiche di ampio risalto, ha incontrato nel corso degli anni non lievi difficoltà, non soltanto perché non veniva riconosciuto il suo ruolo di rappresentanza politica distinto da quello di rappresentanza istituzionale del C.N.F., ma altresì perché non venivano spesso chiaramente delineati i suoi principali obiettivi programmatici, nonché per la sua criticata "autoreferenzialità" nella gestione delle iniziative.

Quest'ultima critica si è resa più acuta nell'ultimo mandato della Presidenza De Tilla, che si è caratterizzata con due "battaglie" di largo impatto politico e comunicativo: la prima, contro la legge istitutiva della mediazione obbligatoria, ha portato alla sua dichiarazione di incostituzionalità ed ha costituito un indubbio successo per le attese dell'avvocatura; la seconda, contro la legge di riforma della c.d. "geografia giudiziaria", ha registrato fino ad oggi condivisione meno generalizzata ed anzi forti opposizioni soprat-

tutto all'esterno del mondo giudiziario, mentre le sue prospettive di successo appaiono legate più all'esito dei vari incidenti di costituzionalità sollevati che ad interventi di sostegno in sede parlamentare.

I primi passi della nuova Giunta dell'OUA sotto la presidenza di Nicola Marino si sono mossi nel segno di un'inevitabile continuità con le linee di politica forense e giudiziaria della gestione De Tilla, seppure con evidente mutamento di stile: la nuova presidenza esprime ricerca di maggiore concertazione con l'Assemblea dell'OUA e con le sue varie Commissioni, nonché di dialogo con le altre associazioni rappresentative dell'Avvocatura e con il C.N.F.

Tale stile più collegiale e dialogante ha tuttavia assunto i contorni di una certa "ritrosia" in occasione delle recenti elezioni politiche: la Giunta ha disatteso il deliberato dell'Assemblea, che aveva chiesto di organizzare un pubblico confronto con i rappresentanti di tutte le forze politiche sul decalogo di articolate domande predisposte dall'Assemblea medesima, e si è limitata a singoli incontri con le delegazioni politiche disponibili; la deviazione dal mandato assembleare è stata giustificata con i timori di un insuccesso mediatico per le scarse disponibilità ricevute.

Altro caso di timidezza politica è quello manifestato dalla Presidenza e dalla Giunta OUA in occasione dell'Assemblea del 5 aprile, che ha approvato, sulla scorta di un parere redatto dalla Commissione sulla legge professionale, coordinata egregiamente da Domenico Monterisi, un documento "che impegna la Giunta OUA: a) ad esercitare un'azione congiunta con le associazioni forensi maggiormente rappresentative che hanno preso parte al precedente tavolo ministeriale (che aveva registrato l'assenza del C.N.F.), al fine di ottenere una convocazione del tavolo medesimo, in cui invitare il Ministro a provvedere senza ulteriori indugi all'approvazione del decreto correttivo del D.M. 140/2012; b) a invitare nuovamente il C.N.F. a formulare parere espressamente favorevole all'emanazione del decreto normativo, pur senza intaccare il proprio diritto di iniziativa a proporre la redazione dei parametri nei modi e con le forme disciplinate dall'art. 13, comma della L.247/2012".

Nel parere della Commissione è stato sottolineato che le "due opposte prese di posizione" del Ministro di Giustizia Severino (che non ritiene di procedere all'emanazione del decreto senza il preventivo parere del C.N.F.) e del C.N.F. (che, pur ritenendo fondata la valutazione giuridica espressa dall'OUA in ordine alla possibilità per il Ministro di emanare il decreto ai sensi dell'abroganda disciplina, non ha ritenuto di esprimere un formale parere favorevole) hanno "creato una situazione di stallo che danneggia l'intera Avvocatura, che da tempo e a gran voce reclama un intervento migliorativo sul D.M. 140/2012, le cui applicazioni da parte della Magistratura stanno provocando una fortissima riduzione delle liquidazioni delle spese di giudizio, con evidenti danni non soltanto a carico degli avvocati, ma anche delle parti vittoriose nei giudizi, costrette a integrare il pagamento dei compensi dovuti al proprio difensore".

La Giunta OUA aveva proposto di stralciare dal parere della Commissione i due incisi relativi alle "opposte prese di posizione" ed alla "situazione di stallo" ritenendoli verosimil-

mente inopportuni: solo la risoluta volontà dell'Assemblea dell'OUA ha fatto recedere da tale richiesta di stralcio.

Ben maggiore determinazione è stata espressa dalla Presidenza OUA nelle iniziative di contrasto al discusso provvedimento legislativo sulla geografia giudiziaria.

L'Assemblea dell'OUA con delibera del 15.2.2013 ha affermato che la soppressione di alcuni Tribunali, in assenza di un complessivo progetto di riordino che preveda la preventiva redistribuzione del territorio e del conseguente carico di lavoro tra presidi finitimi, "non comporta alcun risparmio né, tanto meno, un aumento di efficienza, anzi determina – in molti casi – lo spreco delle risorse di recente impiegate nell'adeguamento o addirittura nella realizzazione ex novo delle strutture oggi soppresse".

La Giunta OUA ha di seguito promosso, con il sostegno del Coordinamento degli Ordini Minori e la partecipazione del C.N.F. e di una nutrita rappresentanza di Ordini, Associazioni e di amministratori dei Comuni interessati, un incontro pubblico tenutosi il 6.4.2013 a Roma, al termine del quale, su proposta del Presidente dell'OUA, è stata approvata l'indizione di due giornate d'astensione dalle udienze a Maggio con manifestazione nazionale a Roma.

Tra gli obiettivi della manifestazione è stata posta, oltre alla sospensione della revisione della geografia giudiziaria già in corso e che sarà a regime dal 13 settembre, la protesta contro il nuovo schema di D.P.R. attuativo dell'art. 138 del codice delle assicurazioni, che limita gravemente l'entità dei risarcimenti delle vittime della strada, nonché la richiesta di approvazione del decreto correttivo dei parametri forensi. Nelle prossime settimane l'OUA intende costituire un coordinamento nazionale dei soggetti coinvolti (inclusi i magistrati) per la stesura di un Libro Bianco.

La questione della revisione della geografia giudiziaria è certamente una delle più dibattute e costituisce una parte fondamentale della più ampia questione della Giustizia, il cui attuale ordinamento strutturale e organizzativo, nei vari settori giudiziari in cui si articola, è da tempo obsoleto e necessita di una complessiva, organica e coerente riforma. L'Organismo Unitario persegue l'elaborazione di tale riforma fin dalla "Conferenza nazionale sulla giustizia" tenutasi sotto la presidenza di Michelina Grillo ed ha successivamente formulato successive proposte, comprendenti l'elaborazione di un "decalogo" di misure, a partire dalla diffusione del processo telematico e delle nuove tecnologie. Tale impegno di riforma deve costituire, accanto a quello per l'attuazione della nuova legge professionale con i successivi passaggi regolamentari, l'obiettivo primario dell'iniziativa politica dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura nel suo nuovo mandato.

Anche in tempi di crisi economica globale l'equo ed efficiente funzionamento della amministrazione della giustizia è vitale non soltanto per l'effettiva tutela dei diritti dei cittadini, ma anche per la tenuta sociale ed economica del nostro Paese e per il riscatto della sua immagine purtroppo svilita (anche se troppo spesso con eccesso di autodenigrazione) nel consesso europeo ed internazionale.

Ennio Bucci

IL CNF DI TORINO

Qual è il prezzo da pagare per il nuovo 'Statuto dell'Avvocatura'?

L'Associazione Nazionale Forense nel Consiglio Nazionale di Torino del 9 e 10 febbraio si è confrontata sulla nuova legge professionale: atteggiamento critico, ma spirito di collaborazione nel lavoro di elaborazione dei regolamenti attuativi.

A Torino sono andati in scena i *cahiers de doléances* dei consiglieri nazionali di ANF.

Sono state manifestate molte perplessità a fronte di un'unica soddisfazione, ovvero la disciplina della professione forense non con regolamento ministeriale ma con legge, anche se pesantemente integrata dai 16 regolamenti attuativi ministeriali e dai 9 regolamenti di spettanza del CNF, che potrebbero di fatto stravolgere la legge senza tenere conto dell'opinione dell'avvocatura.

Si rileva, innanzitutto, che la nuova legge professionale non ha aumentato le competenze dell'avvocato. La riserva di consulenza stragiudiziale contenuta nell'art. 1 è, di fatto, svuotata di qualsiasi contenuto se si tiene conto che è di competenza esclusiva dell'avvocato solo qualora sia connessa all'attività giurisdizionale e sia svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato. E' come se l'avvocatura avesse ricevuto un pacco ben incartato, ma senza regalo. Ciò è tanto più grave se si pensa alla libertà concessa alle professioni non organizzate, che hanno un ambito di operatività pressoché infinito, perché l'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013 n. 4 le definisce come *'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale'*. In buona sostanza all'avvocatura è stata regalata una gabbia con molte limitazioni, che non le consente di adeguarsi alle necessità e alle sfide che la nostra professione deve affrontare in un mercato globale.

In secondo luogo gli avvocati si sono trovati di fronte ad una serie di nuovi adempimenti che vanno ad aggiungersi alle già numerose imposizioni burocratiche. Non solo l'assicurazione professionale obbligatoria, di per sé indispensabile, anche se costituisce un ulteriore onere economico per una categoria già in difficoltà, ma anche l'assicurazione contro gli infortuni per i dipendenti. Tale imposizione, fra l'altro, è assurda in quanto i dipendenti sono già coperti da assicurazione INAIL. Una nota positiva, invece, merita l'imposizione dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni anche a favore dei praticanti, soprattutto se si considera che la nuova legge non prevede l'obbligatorietà del compenso per il tirocinante.

Da ultimo particolari perplessità ha suscitato anche la nuova disciplina del tirocinio, che ostacola palesemente le nuove generazioni. A fronte dell'apparente beneficio della riduzione della pratica a 18 mesi, che rischia, tuttavia, di ripercuotersi sulla preparazione dei futuri professionisti, sono

stati introdotti una serie di paletti fortemente penalizzanti. Si pensi al fatto che il praticante potrà patrocinare in giudizio solo in sostituzione del dominus, con limitazione, quindi, delle possibilità di guadagno. Il compenso, inoltre, potrà (e non dovrà!) essere riconosciuto decorsi sei mesi di pratica. Per di più il praticante sarà gravato dall'ulteriore costo del corso di formazione obbligatorio per l'accesso alla professione di avvocato di almeno 18 mesi e 160 ore.

Paradossalmente la vecchia legge, pur risalendo al 1933, era molto più liberale e garantista nei confronti del praticante! Nonostante le numerose criticità sopra illustrate l'atteggiamento di ANF si è dimostrato positivo, sin da subito, tramite l'istituzione di gruppi di lavoro che seguano l'attuazione dei vari aspetti della riforma: ordinamento forense, parametri e contratto con il cliente, società professionali, tirocinio ed esame di stato e previdenza.

I gruppi di lavoro hanno già iniziato ad operare proficuamente svolgendo osservazioni puntuali e costruttive sul regolamento dello Sportello del Cittadino, il quale ha introdotto una serie di adempimenti gravosi e non previsti dalla legge, che sconfinano nella consulenza legale, quali ad esempio l'illustrazione al cittadino delle azioni giudiziarie esperibili e dei tempi e dei costi di un giudizio.

Si sottolinea che il regolamento sullo sportello del cittadino è stato il primo ad essere emanato dal CNF, nonostante le priorità dell'avvocatura siano ben altre. Fondamentale e urgente sarebbe stata, infatti, la pubblicazione del decreto sui parametri, così come modificato già a novembre dal Ministro della Giustizia, previa trattativa con le associazioni maggiormente rappresentative.

Il CNF ha ostacolato la pubblicazione del predetto decreto, con ciò impedendo a tutti gli avvocati di poter esporre le spese forfetarie nella misura dal 10 al 20%, così come previsto nel decreto modificato a novembre.

Peraltro il CNF ha di recente emanato la bozza di decreto sui parametri, ai sensi dell'art. 13 della legge professionale, senza, tuttavia, prevedere la quantificazione percentuale delle spese forfetarie, come puntualmente osservato da ANF. Molto altro vi sarebbe da dire, ma ragioni di spazio impongono ovvie limitazioni.

Da ultimo è importante osservare, che, nonostante le attuali difficoltà, ANF è sempre vicina agli avvocati italiani ed è in costante espansione, tant'è che all'ultimo consiglio nazionale di Torino ha raccolto l'adesione di due nuove sedi, quella di Monza e Brianza e quella di Cassino. L'associazione ha, inoltre, deciso di mantenere anche le sedi territoriali che, per effetto della riforma della geografia giudiziaria, non saranno più situate nel capoluogo del circondario del Tribunale per effetto della sua soppressione.

Giovanni Bertino

Il nuovo direttivo di A.P.F. Rinnovate le cariche: conferme e novità

Il 28 febbraio, l'assemblea ordinaria ha votato per il rinnovo delle cariche al termine del biennio 2011-2012.

Un sincero ringraziamento per tutto il lavoro svolto va fatto ai colleghi uscenti, Michele Torri che ha rappresentato in maniera impeccabile l'associazione, Raffaella Bordogna ed Emilio Tanfulla per il fattivo contributo dato all'associazione in qualità di membri del consiglio direttivo, nonché ad Ennio Bucci, in qualità di proboviro, che ha controllato con occhio sapiente l'operato dei membri dell'associazione.

Un grazie di cuore anche a tutti i giovani che hanno lasciato il comitato di coordinamento della sezione giovani per l'impegno profuso in questi due anni e che ha portato all'organizzazione di convegni e lavori nell'interesse dei colleghi tutti che hanno dato lustro alla nostra associazione, nonché di eventi ludici e conviviali. Il nuovo direttivo vede una profonda rinnovazione del suo organico e nella sua composizione.

Oggi il consiglio direttivo è composto dai colleghi: Franco Uggetti, poi nominato nuovo presidente dell'associazione nella prima riunione ristretta, al quale facciamo un grande in bocca al lupo, Chiara lengo, che ricopre il ruolo di vice-presidente, Ernesto Tucci, in qualità di Tesoriere, Francesca Pierantoni, confermata segretario del direttivo, per l'indiscussa bravura e competenza dimostrata, nonché da Pier Enzo Ba-

ruffi, Annalisa Bocci, Egle Fabio, Giulio Fustinoni e Massimo Tucci.

L'attuale direttivo vede come componenti del consiglio quattro donne su un totale di nove membri, confermando la vocazione dell'associazione verso le pari opportunità e si propone, con la compresenza di giovani colleghe come Chiara lengo e Egle Fabio accanto a colleghi di indubbia esperienza e maturità come Pier Enzo Baruffi, di rappresentare tutte le anime dell'avvocatura bergamasca. Il Collegio dei revisori, che ha visto la sostituzione di Giulio Fustinoni, eletto nel Direttivo, con Barbara Carsana, ha confermato il presidente Franco Bertacchi e il revisore Ambrogio Falchetti. Nel Collegio dei probiviri, confermati Alessandro Baldassarre e Gabriele Terzi, Ennio Bucci, neo-delegato OUA, è stato sostituito da Carlo Dolci, che è stato designato presidente.

Infine, notevolmente rinnovato appare il comitato coordinatore della sezione giovani.

Del "vecchio" comitato sono rimasti unicamente Ernesto Nicola Tucci insieme a Daniele Zucchinali e Marta Piombi, mentre sono entrate numerose e giovani forze tra cui Patrizia D'Arcangelo, Luca Di Nardo, Valentina Dolci, Daniela Marchiori, Neugel Percassi ed Emanuela Selogni.

La sezione giovani nel solco della sua tradizione si propone come fucina di giovani colleghe e colleghi intenzionati a partecipare con spirito cooperativo e solidale alle attività dell'associazione nell'interesse dei colleghi e del foro bergamasco tutto, in una realtà lavorativa dove i giovani avvocati sono sempre più la maggioranza.

Ai nuovi organi di Apf spetta, quindi, in questo biennio il compito di aiutare la categoria a far fronte alle notevoli sfide che si profilano all'orizzonte e che ci vedranno impegnati in un'ardua lotta per la tutela non solo degli interessi della nostra categoria, ma anche di quella dei cittadini che dovrebbero, in un paese civile, poter usufruire di una giustizia invero assai diversa da quella ove, tutti i giorni, ci troviamo ad operare.

Ernesto Nicola Tucci



La Sezione Giovani.

...venite, c'è spazio per tutti

Che bella la nostra assemblea ! Quell'aria gioviale e quasi familiare. E' sempre così per chi vi partecipa; un arricchimento e un confronto che non hanno eguali.

Certo, se ci fosse più partecipazione sarebbe ancora meglio, ma.....non si ha tempo, le scadenze incombono, le udienze ci fanno perdere le mattinate, e poi con questa crisi dobbiamo dedicarci di più alla nostra ormai sciagurata professione per sopravvivere, e quindi...ognuno per sé e niente da dividere e condividere con gli altri.

Errore! Anzi, errore madornale. Dobbiamo fare tutti uno sforzo ed essere più attivi, e coinvolgere gli altri ad esserlo. Partecipare, anche se non si vince ... perché l'APF premia tutti, come alla nostra gara di sci dove per tutti c'è stata la medaglia, e in questo caso la medaglia è la gioia di accrescersi stando con gli altri.

Il mio vuole essere un invito, un invito ad ognuno di noi/voi, nel suo piccolo ed in base alle proprie possibilità ed esperienze, a voler partecipare alla nostra vita associativa ed al suo "rinnovamento" - oggi tanto di moda -. Mettiamoci in gioco....è emozionante ! Basta poco...un intervento in assemblea, un articolo per Diritto & Rovescio...

C'è molto da fare, sia a livello locale che a livello nazionale, soprattutto in questi momenti così bui per la nostra professione. C'è bisogno di tutti se vogliamo crescere, migliorare, confrontarci ed esprimere le nostre idee in maniera democratica, senza aver paura. C'è bisogno di persone perbene e di buona volontà che consentano senza personalismi un costante ricambio, senza fratture. Tanti di noi, oggi ormai nelle alte sfere della politica forense - e non sono partiti da qui, dalle nostre assemblee, dalle nostre riunioni. C'è bisogno dei giovani, delle donne e dell'esperienza dell'età matura; occorre rinnovare, ma attenzione a non "rottamare" troppo.

Ricordiamoci che dai nostri Colleghi "meno giovani" abbiamo solo e sempre da imparare, e quello che loro ci possono trasmettere e tramandare è sempre prezioso, la loro dedizione per l'Associazione deve imprimeri in noi come "esempio". Per concludere con James Bond, all'affermazione che "...l'età (avanzata) non è una garanzia di efficienza...." lui semplicemente risponde che "...la giovinezza non è garanzia di innovazione ". Ricordiamocelo.

Io cito Skyfall, e sicuramente su questo giornale ci sarà chi cita Calamandrei ! Come vedete c'è davvero spazio per tutti nell'A.P.F.venite, vi aspettiamo.

Simona Mazzocchi

Michele Torri

Il past-president resta delegato Oua
per coordinare le istanze locali con quelle nazionali

Sei stato presidente di APF per due anni e, pur consentendolo lo Statuto, non hai voluto proseguire con il secondo mandato. Perché?

Perché credo fortemente nel valore del ricambio e nel fatto che lo spirito associativo si manosti appieno con il ricambio continuo e ritengo, pertanto, inopportuno - anche se consentito - forzare la candidatura sino al limite dei mandati statutariamente previsti.


Quale eredità lasci al nuovo presidente e al direttivo?

Il mio mandato ha cercato di mantenere continuità rispetto al passato sotto il profilo operativo e gestionale dell'Associazione, applicando correttivi e miglioramenti, che secondo me erano più adeguati ai tempi. Credo che il nuovo diret-

tivo debba proseguire nel coinvolgimento dei giovani nei ruoli direttivi per adeguare sempre più il sindacato al mutato scenario della categoria, pur mantenendo un saldo rapporto con i più esperti e fruendo dell'esperienza degli stessi.

Quale, tra gli obiettivi che ti eri posto, vorresti venisse proseguito dal nuovo direttivo?

Le idee erano e sono sempre



Michele Torri.

moltissime. La difficoltà maggiore nel metterle in pratica è rappresentata dall'essere la nostra un'associazione volontaria in cui le risorse disponibili sono scarse, soprattutto in termini di tempo dedicabile dai colleghi ad un'attività che è, in qualche modo, extra-lavorativa.

Ma ce n'è una tra tutte?

Sì, questa: credo che l'associazione a livello tanto territoriale, quanto nazionale debba organizzarsi onde poter erogare corsi di formazione specialistica secondo la normativa attualmente vigente in seguito all'approvazione della riforma per permettere ai colleghi di poter usufruire di tali

opportunità di aggiornamento e formazione sul territorio evitando onerosi spostamenti.

Sei rimasto delegato Oua, la nostra rappresentanza politica. Come intendi proseguire la tua attività associativa a livello nazionale?

Continuo a partecipare a livello consultivo ai direttivi di APF ed è mia intenzione poter fungere da coordinamento tra le politiche locali e quelle nazionali.

In quest'ottica continuerò nel mio impegno nell'associazione locale.

B. B.

A.P.F. un'Associazione per tutti gli Avvocati

Gli obiettivi del nuovo Presidente

Quelli che ci aspettano sono tempi incerti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a cambiamenti davvero epocali: la nuova regolamentazione dei compensi professionali e la nuova legge professionale su tutti.

Questi interventi normativi sono stati accompagnati da polemiche anche molto aspre e da duri conflitti tra le varie componenti dell'avvocatura tra loro e tra l'avvocatura ed il potere politico.

Nei prossimi mesi ci attendono ulteriori interventi: basti pensare al fatto che la Legge 247/2012 prevede l'adozione nei prossimi due anni di ben 25 decreti attuativi o alla necessità ed urgenza di una nuova regolamentazione dei compensi professionali, oggi disciplinati in modo inaccettabile ed avvilente.

Problemi vecchi e nuovi ci attendono anche per quanto riguarda la nostra realtà Bergamasca.

Pensiamo in particolare allo stato delle nostre cancellerie o degli Ufficiali Giudiziari od ancora alla non semplice ge-

stione dell'accentramento derivante dall'imminente chiusura delle sezioni distaccate. Il tutto in una fase molto difficile sotto l'aspetto economico e sociale, nel quale il nostro stesso ruolo viene visto in modo mistificante.

L'Avvocatura non più come componente essenziale della giurisdizione e tutela dei diritti del cittadino, ma come un impiccio alla speditezza della Giustizia e, soprattutto, come un costo improduttivo da ridurre il più possibile.

APF, come sempre, intende essere parte attiva del dibattito. Lo farà nel rispetto delle sue caratteristiche principali: da un lato quella di credere fortemente nell'unità dell'Avvocatura e dall'altra quella di essere un'associazione generalista, nella quale sono accolti tutti i colleghi, senza alcuna distinzione relativa al settore di interesse, all'età, o all'essere avvocati o praticanti.

L'unità è ormai una condizione imprescindibile, se si vuole mantenere potere di interlocuzione e guadagnarsi il rispetto, l'ascolto e l'attenzione necessari.

APF intende perseguirla tanto quale componente di ANF a livello nazionale, che a livello locale, collaborando con il Consiglio dell'Ordine e le altre associazioni.

E' stato giustamente osservato che vi sono molte avvocature, quella dei giovani e dei meno giovani, dei grandi studi e di quelli unipersonali, quella di chi intende accedere alla professione e quella di chi sta già operando.

Sappiamo come questo generi contrasti e conflitti al nostro stesso interno.

APF per quanto le sarà possibile intende prestare ascolto ed attenzione a tutte queste componenti, ed essere luogo di confronto e casa di tutti.



Franco Uggetti

Franco Uggetti

UNEP di Bergamo: cronaca di una chiusura mai annunciata

Com'è ormai noto a tutti, il 21 dicembre, la Presidente della Corte d'Appello di Brescia disponeva la chiusura dell'UNEP di Bergamo il lunedì ed il sabato per tutto l'anno 2013, limitando così l'apertura dello stesso Ufficio per le notifiche civili e penali e per gli atti di esecuzione nei giorni dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Il provvedimento giungeva del tutto inaspettato in quanto assunto senza alcuna preventiva comunicazione agli iscritti all'Ordine e senza alcuna forma di concertazione con le rappresentanze dell'Avvocatura.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale Forense ha espresso prontamente un fermo dissenso al suddetto provvedimento evidenziando in particolare i seguenti punti fondamentali: 1) è necessario garantire la continuità del pubblico servizio di notificazione degli atti giudiziari al fine di evitare decadenze e conseguenti pregiudizi per gli utenti; 2) è imprescindibile garantire in ogni caso la notifica degli atti urgenti scadenti in giornata; 3) il lunedì è giornata utile per la notifica degli atti in scadenza il sabato e la domenica precedenti ai sensi dell'art. 155 c.p.c..

A seguito di una riunione del Comitato Paritetico domandata dalle Associazioni forensi presenti sul territorio, tra cui l'APF, la Presidente della Corte d'Appello ha parzialmente modificato il precedente provvedimento disponendo che l'UNEP di Bergamo nelle giornate di lunedì debba accettare gli atti di notifica ed esecuzione scadenti in giornata, muniti dell'autorizzazione del Capo dell'Ufficio rilasciata in calce all'atto da notificare o da eseguire.

Il 6 marzo, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati si è successivamente riunito con i funzionari dell'UNEP di Bergamo che hanno rappresentato che le note carenze di personale non consentono l'accettazione, nei giorni di apertura ordinaria dal martedì al venerdì, di tutti gli atti presentati per la notifica e per lo svolgimento di atti di esecuzione e hanno manifestato la necessità di porre un limite quantitativo all'accettazione degli stessi atti.

Con Decreto n. 24/13 del 4 aprile, il Presidente del Tribunale di Bergamo ha quindi confermato che, nella mattina di lunedì, l'UNEP debba accettare gli atti in scadenza ma



nei giorni dal martedì al venerdì (dalle ore 8.30 alle ore 10.30) le richieste di notifica potranno essere accettate sino ad un massimo di 80 e le richieste di atti di esecuzione sino ad un massimo di 50. La richiesta potrà ricomprendere anche più atti, se provenienti dal medesimo studio legale. Gli atti in scadenza dovranno invece essere accettati indipendentemente dal numero, se richiesti entro le ore 11. APF, AIGA, Camera Civile e Camera penale hanno già sollecitato un'ulteriore riunione del Comitato Paritetico che dovrebbe tenersi a breve e di cui vi faremo conoscere l'esito.

Sempre con riferimento a questo argomento, va infine ricordato che, allo scopo di alleggerire l'attività degli Uffici Giudiziari (i quali lamentano carenza di personale e difficoltà oggettiva nell'evadere le richieste che pervengono loro quotidianamente), APF si è prefissata l'obiettivo di stilare un "vademecum" che incentivi gli avvocati ad avvalersi dello strumento delle "notifiche in proprio" riconosciuto con Legge n. 53/94.

Patrizia D'Arcangelo

> OPUS 52



1 - Prelude

“Non si può senz'altro pretendere dalla classe dirigente di una comunità che semplicemente rinunci al suo potere. Nella misura in cui appartiene al potere la coscienza di una responsabilità, ciò sarebbe irresponsabile.

Essi non sono fuori, ma dentro il loro mondo, le loro prospettive sono quindi limitate. Se non solo dubitano di se stessi occasionalmente, ma si confondono del tutto, vi devono essere costretti da forze avverse. Probabilmente si fa bene a non sopravvalutare i potenti al punto di attribuire loro anche l'assenza e le debolezze di una opposizione. Il potere dei potenti non dovrebbe servire anche come alibi per l'impotenza dei deboli.

Essi sono solo parti della società, la quale, nel suo insieme, si deve preoccupare dello stato di una comunità, attraverso forza e debolezza, agendo e trattenendosi dall'agire”.

Così Christian Meier, storico e politologo dell'università di Monaco di Baviera, nella sua biografia su “Giulio Cesare”. In sostanza ci dice che per cambiare chi non funziona più (o non ha mai funzionato), occorre che ci si dia da fare. Non basta protestare. Altrimenti si incorre in un peccato di omissione. Se la classe forense non è contenta di chi la governa non ha che una via da percorrere.

2 - Menuet

L'avvocato Michele Vietti, vice-presidente del CSM, ha dichiarato al Sole-24Ore: *“Spero che la riforma dell'avvocatura aiuti a selezionare una categoria che ha avuto un'espansione patologica e certamente questo va a detrimento della qualità, induce aspetti di concorrenza sleale e credo non si possa escludere una qualche causalità tra questa dimensione patologica e la durata dei processi”.*

Forse Vietti, politico di lungo corso e di significativa carriera, con conseguenti responsabilità, dimentica alcune cose:

- a) *'l'espansione patologica'* ha una matrice certa e cioè la 'liberalizzazione' dell'accesso alla facoltà di giurisprudenza, una volta limitata a chi proveniva dal liceo classico, e, soprattutto, la mancata adozione di un numero programmato per iscriversi all'università;
- b) la durata dei processi non è dovuta al numero eccessivo degli avvocati, ma al cattivo funzionamento della macchina giudiziaria, dovuto all'incapacità della nostra

classe politica di imporre agli uffici le pratiche virtuose, che, dove adottate (Torino e Trento), hanno dato ottimi risultati di deflazione e di accelerazione.

Il numero abnorme di avvocati potrà avere qualche effetto negativo sulla proliferazione dei processi, ma non sulla loro durata.

3 - Clair de lune

Il mio amico avvocato mi segnala che un componente del Consiglio Nazionale Forense, giudice naturale degli avvocati, ha sottoscritto un appello elettorale, con il quale si invitava a votare l'avvocato Umberto Ambrosoli, candidato alle ultime elezioni regionali e persona peraltro stimabilissima. Ma non va bene lo stesso. Non ci si lamenta delle incursioni in politica dei magistrati ordinari per poi imitarne i comportamenti!

4 - Passepiéd

Un cardinale, dopo l'elezione di Papa Bergoglio (gesuita), gli si avvicina prima del “Quo nomine vis vocari?” e gli suggerisce di scegliere il nome di Clemente, alludendo al fatto che Clemente XIV (1769-1774), francescano, sciolse la Compagnia di Gesù. Il nuovo Papa, dimostrando un ingegno più fine di quello del suo estemporaneo consigliere, ha scelto il nome di Francesco, fondatore dell'ordine dei frati minori (francescani), di cui faceva parte Clemente XIV. Pace e bene.

*Claude Debussy
St. Germain-en-Lay, 1° aprile 2013*

Francesco Dettori

Il Procuratore della Repubblica Francesco Dettori: 'il mio obiettivo principale è una procura più efficiente sia per gli avvocati che per i cittadini'. Entro settembre partirà il nuovo ufficio 415 bis con i fascicoli digitalizzati, grazie anche al contributo dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Il Procuratore della Repubblica di Bergamo dal 20 luglio 2012 è il Dott. Francesco Dettori, che è entrato in magistratura come uditore giudiziario il 16 ottobre 1969 e ha avuto il suo primo incarico come Pretore penale a Milano nel settembre 1970, ufficio che ha ricoperto sino al 1989, quando è stato trasferito d'ufficio alla Corte di Appello di Milano. Dal 5 dicembre 1992 è stato Procuratore Aggiunto presso la Pretura di Milano e poi è stato confermato Procuratore Aggiunto alla Procura della Repubblica di Milano sino al 18 maggio 2005, data in cui è diventato Procuratore della Repubblica a Busto Arsizio, incarico ricoperto sino al 20 luglio 2012.

Il nostro intervistato ha accettato con molta cortesia di rispondere ad alcune domande e curiosità.

Qual è stato il periodo della sua carriera che le ha regalato più soddisfazioni?

Il periodo migliore è stato quello dal settembre 1970 sino al 1989 quando ero presso la Pretura di Milano. La figura del Pretore che istruiva il processo e giudicava la trovavo più completa. Ovviamente si giudica meglio e con maggiore cognizione di causa quando si conoscono gli atti.

Ci può raccontare qualche episodio curioso avvenuto nella sua carriera?

Sono stato il primo magistrato ad assolvere dal reato di bestemmia nel lontano 1971, applicando il principio costituzionale della libertà di espressione.

Mi ricordo anche di avere assolto uno straniero che girava per strada seminudo, facendo leva sull'evoluzione del concetto di pubblica decenza.

Ovviamente il processo più importante che ho seguito è stato quello contro il costruttore Salvatore Ligresti, nei cui confronti chiesi un sequestro di immobili per circa 700 – 800 miliardi. Tuttavia mal me ne incolse, perché al processo seguì un procedimento civile contro il sottoscritto con richiesta di risarcimento di un miliardo e fui sottoposto ad un procedimento disciplinare. Per fortuna

il procedimento civile, in cui ero assistito dall'Avvocatura dello Stato, si chiuse con l'accoglimento della mia domanda riconvenzionale, mentre il procedimento disciplinare fu immediatamente archiviato.

Quali sono le sue impressioni sulla realtà bergamasca a circa un anno dal suo arrivo in Procura?

Ritengo che la Procura della Repubblica di Bergamo sia un ottimo ufficio con personale amministrativo molto motivato. I rapporti con i colleghi sono splendidi, anche se il mio lavoro ora è più complesso perché a Milano gestivo un gruppo di 13 colleghi, a Busto Arsizio di 9 Pubblici Ministeri, mentre a Bergamo abbiamo ben 18 Pubblici Ministeri.

Ho un ottimo rapporto di collaborazione con il Presidente Siniscalchi, che ha superato il concorso di magistratura con il sottoscritto e proviene come me da Milano.

Conosco anche la Dott.ssa Antonella Bertoja, futuro Presidente della Sezione Penale, perché è stata una mia uditrice giudiziaria ed è un magistrato di grande valore.

Fin da subito ho avuto una proficua e leale collaborazione anche con l'Ordine degli Avvocati, che ho incontrato addirittura il 20 aprile 2012, prima ancora di entrare nell'esercizio delle mie funzioni. Ci tengo a precisare che ho rapporti di massima apertura con gli avvocati, che ricevo anche senza appuntamento.

Gli avvocati hanno più volte avanzato delle lamentele per gli orari di apertura al pubblico troppo ristretti in Procura. Cosa ci può dire al riguardo?

Ovviamente per comprendere la nostra posizione bisogna tenere in considerazione che la gestione degli aspetti amministrativi è separata da quella giudiziaria. In ogni caso, il personale delle segreterie tende a restringere il contatto temporale con gli avvocati per evitare di essere distolto dalle attività quotidiane ed evitare di commettere errori nell'espletamento di attività a volte molto delicate.



Tuttavia, sono aperto a suggerimenti ed indicazioni da parte degli avvocati, tenendo presente che è opportuno che l'orario di apertura al pubblico non vada oltre le tre ore. In ogni caso il problema da voi lamentato sarà in gran parte risolto con l'istituzione dell'ufficio 415 bis, che ricaveremo nell'area prima occupata dal casellario giudiziale.

Come sarà organizzato il nuovo ufficio 415 -bis? (alla domanda ha risposto il responsabile amministrativo Dott.ssa Pasqua Marino, chiamata a chiarimenti dal Procuratore).

L'ufficio 415 bis sarà una stanza in cui verranno posizionati 5 computer dove gli avvocati potranno consultare i fascicoli in formato digitale e stamparli o inviarli via mail presso il proprio studio. Fra l'altro si potrà inviare la richiesta copie direttamente via mail. Il servizio potrà essere attivato anche per l'ufficio del Giudice di Pace. Il fascicolo cartaceo rimarrà nelle segreterie dei Pubblici Ministeri e presso l'ufficio dibattimento. L'ufficio sarà gestito da 5 lavoratori socialmente utili, che si occuperanno della scannerizzazione degli atti attraverso 3 scanner, di cui 1 è stato fornito dal ministero, l'altro dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo e l'ultimo dalla SIAD. Preciso che l'Ordine degli Avvocati di Bergamo ha fornito anche l'assicurazione per i lavoratori socialmente utili.

Il nuovo servizio entrerà in funzione al massimo entro settembre. A breve verrà attivato anche il sito della Procura della Repubblica, da cui si potranno effettuare direttamente le richieste di copia dei fascicoli o dei certificati ex art. 335 o del casellario giudiziale.

Ci tengo a precisare che il sito sarà realizzato in collaborazione con Aste Giudiziarie direttamente dalla sottoscritta e dal lavoratore socialmente utile Stefano Lazzaroni, con la supervisione dei Pubblici Ministeri Dott. Meroni e Dott. Pelosi.

Torniamo a lei Dott. Dettori. In passato gli avvocati avevano chiesto di poter realizzare all'interno degli uffici della Procura della Repubblica una stanza attrezzata con strumenti di registrazione per l'effettuazione delle indagini difensive. Ritene possibile la realizzazione di un simile progetto?

E' una problematica che non mi era stata mai sottoposta. Ovviamente questo progetto si scontra con la ristrettezza degli spazi a nostra disposizione, che sono pur sempre esigui anche dopo la costruzione del nuovo Tribunale. In ogni caso vale quanto ho già detto sopra: sono sempre aperto a discutere e vagliare i progetti che l'avvocatura mi vorrà presentare.

Quale obiettivo si prefigge di raggiungere durante la sua permanenza a Bergamo?

Il mio unico obiettivo è rendere il servizio il più utile ed efficiente possibile sia per i cittadini che per gli avvocati. Ovviamente per fare questo è necessario un dialogo e una collaborazione costante fra Procura della Repubblica e Tribunale. Invero se la Procura non funziona, sarà inefficiente anche il Tribunale e viceversa.

Giovanni Bertino

Formazione e tirocinio

Breve guida alla conoscenza e all'interpretazione di una legge complessa, incompleta e, in molte parti, insoddisfacente.

LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE

La formazione continua non sembra abbia dato risultati molto positivi, ma, in attesa di una nuova formulazione delle norme che la regolano, la legge 31 dicembre 2012 n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio, ha provveduto ad esentare dalla stessa alcune categorie di avvocati. La norma (art. 11/2) è stata ampiamente criticata, ma è l'unica modificazione del regolamento vigente che entra subito in vigore. Non hanno più l'obbligo di "formarsi":

- a) gli avvocati sospesi perché titolari di una carica pubblica di particolare rilievo ex art. 20/1 (Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario, Presidente della Giunta regionale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, i membri della Corte Costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, Presidente di provincia con più di un milione di abitanti e Sindaco di comune con più di 500.000 abitanti);
- b) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
- c) i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;
- d) i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

TIROCINIO

La nuova normativa entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 (art. 48). Ne riportiamo i punti principali.

- a) la durata del tirocinio è stata ridotta da 24 a 18 mesi (norma già in vigore);
- b) lo svolgimento del tirocinio è consentito anche contestualmente ad attività lavorative subordinate (pubbliche e private), "purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse";
- c) il tirocinio può essere svolto: i) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; ii) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, ma non più

di dodici mesi; iii) presso avvocati dell'Unione europea per non più di sei mesi; iv) in concomitanza con il corso di laurea per gli studenti iscritti all'ultimo anno e per non più di sei mesi. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'albo o presso l'Avvocatura dello Stato o, previa autorizzazione del COA, anche presso due avvocati contemporaneamente.

Il comma 11 dell'art. 41 dispone che "Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato". La norma appare, oltre che mal scritta, criticabile sotto diversi profili e si ritiene che sia del tutto inutile a garantire un equo trattamento economico ai praticanti avvocati. *(segue al prossimo numero)*

Carlo Dolci

Conferenza sul Condominio

Il 27 febbraio l'avvocato Maurizio De Tilla, già presidente di Cassa forense e dell'OUA nonché noto studioso dell'argomento, ha tenuto un'apprezzata conferenza su "La riforma del condominio: novità e spunti di riflessione". L'evento, organizzato da Emanuela Curtò per la Sezione giovani di APF, ha avuto come correlatori Agostino Manzoni, presidente ANACI di Bergamo e l'avvocato Fausto Moscatelli, responsabile del centro studi ANACI della Lombardia. Gli oratori hanno illustrato al folto pubblico di avvocati e di altri professionisti del settore le novità della riforma, mettendone in luce gli aspetti positivi, ma anche le parti che sarebbero potute essere affrontate con più incisività. A parte l'osservazione che la riforma si è risolta, principalmente, in un consolidamento normativo dei fermi giurisprudenziali, è stato osservato che non si ha avuto il coraggio di attribuire la personalità giuridica al condominio né la legittimazione passiva e attiva all'amministratore.

La cassa di previdenza e la nuova legge professionale

La nuova legge professionale (L. 31 dicembre 2012 n. 247, d'ora in poi, per brevità, la '247') si occupa della Cassa di previdenza in diversi punti. Individuate le norme, tenterò un primo commento, che è evidentemente suscettibile di approfondimenti man mano che la loro applicazione diventerà effettiva.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASSA

L'art 21 della '247', al comma 8), così dispone: "L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense". La norma, semplice e coerente con un'esigenza diffusa, ha determinato problemi interpretativi e applicativi di notevole rilevanza. Per avere un quadro completo della situazione occorre richiamare anche i due commi successivi dello stesso articolo: il 9), che stabilisce che la Cassa deve emanare entro un anno il regolamento che determini i minimi contributivi per i soggetti che non raggiungono i parametri reddituali attualmente vigenti per l'obbligo di iscrizione; il 10), che non ammette l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza alternativa per gli avvocati.

Naturalmente non ci sarebbero eccessive difficoltà ad applicare dette norme se i numeri degli attuali non iscritti fossero modesti. Il problema sorge perché invece il differenziale fra iscritti e non iscritti alla Cassa si aggira sulle sessantamila unità, quasi il 40% del totale degli iscritti agli Albi. A parte una piccolissima quota di coloro che non si sono iscritti perché, pur superando i minimi reddituali stabiliti, non hanno ottemperato alla normativa vigente, la gran parte sono giovani colleghi che si arrabbattono per sbarcare il lunario in un momento di grave crisi economica. Quindi la loro non iscrizione manifesta le grosse difficoltà di trovare risorse sufficienti per un ulteriore costo della professione. Per altro verso occorre rilevare che un avvocato è obbligato per legge ad avere una copertura previdenziale e, se non si iscrive a Cassa forense, deve iscriversi per forza alla gestione separata dell'INPS, che è più onerosa (27% circa al posto del 15%, a cui deve essere sempre aggiunto il contributo integrativo del 4% da versare alla Cassa). La verità è che tanti avvocati non si iscrivono ad alcuna gestione, confidando nella 'distrazione' dell'INPS.

Il problema di questa massa di nuovi iscritti si pone anche in relazione agli equilibri finanziari di Cassa forense, da poco faticosamente raggiunti con la "riforma

della riforma". È notorio che ogni soggetto che si iscrive alla Cassa, in particolare coloro che avranno redditi bassi e sensibilmente inferiori al tetto contributivo, fa nascere un debito previdenziale, che dovrà essere compensato con ulteriori incrementi dei contributi a carico di tutti gli iscritti. L'applicazione, per queste iscrizioni, del metodo contributivo, come previsto dal comma 9), non risolve il problema. Sia perché la sua adozione potrebbe determinare inaccettabili diversità di trattamento con gli altri, liquidati con il metodo retributivo, applicato alla generalità delle pensioni erogate, sia perché, in ogni caso, col metodo contributivo si complica notevolmente la copertura dei costi dell'assistenza, cui hanno diritto tutti gli iscritti alla Cassa. O, meglio, per sostenere l'onere assistenziale il metodo contributivo deve essere integrato da una normativa specifica, che può avere qualche problema di applicazione e innestare un contenzioso giudiziario (i dati confermano che gli avvocati hanno una certa facilità a intentare cause alla loro Cassa di previdenza), con derive di legittimità costituzionale.

In Cassa forense si sono manifestati sin da subito due indirizzi: quello che sostiene l'applicazione automatica dell'iscrizione alla Cassa degli iscritti agli Albi, vecchi e nuovi, e quello, più prudente, che ritiene essenziale condizionarla all'emanazione del regolamento sui minimi contributivi. Obiettivamente la lettera della norma sembrerebbe avallare la prima interpretazione, ma i fini esegetici, che abbondano nell'avvocatura, sono riusciti a convincere la maggioranza che il verbo "comportare" e l'aggettivo "contestuale" possono essere interpretati anche in maniera meno rigorosa e la Cassa, fortunatamente, si è salvata dall'onda di piena della contemporanea iscrizione di sessantamila avvocati.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE IN FORMA SOCIETARIA

L'art. 5) della '247', che enuncia i principi ai quali dovrà attenersi il decreto legislativo del Governo per la regolamentazione delle società tra avvocati, al comma 2-elle) stabilisce che la norma dovrà "qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali...".

L'importantissima indicazione tende a scongiurare un pericolo già individuato dagli osservatori più attenti e dai colleghi più 'svegli' e, guarda caso, con redditi cospicui, che

avevano già pensato di adottare la nuova struttura per eludere una parte consistente degli obblighi previdenziali. Magari limitando l'entità dei compensi corrisposti ai soci sotto il tetto sottoposto a contribuzione piena e sul quale si calcola la pensione, spostando il resto sul reddito prodotto dalla società, che non sarebbe stato soggetto al contributo previdenziale. Con questa operazione si sarebbero messi irrimediabilmente in crisi gli equilibri finanziari della Cassa, che avrebbe perso gran parte dei contributi del 3% sui redditi elevati (circa 11-12% del totale), vera e propria miniera con la quale soddisfare il settore assistenziale senza intaccare i contributi per la copertura previdenziale.

Anche questa norma dovrà essere ben modulata per non soffrire di attacchi in ordine alla sua legittimità costituzionale, vista la deroga che essa comporta al regime generale dei redditi societari.

INCOMPATIBILITÀ

L'art. 28 al comma 10) dispone, fra l'altro, che la carica di consigliere dell'Ordine "è incompatibile con quella...di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense...".

La norma è condivisibile con la sola osservazione che, forse, bastava disporre l'incompatibilità dei consiglieri e delegati della Cassa con le cariche apicali dei COA (presidente, segretario e tesoriere). L'esperienza personale, che mi ha visto delegato mentre ero consigliere dell'Ordine, per un anno nel 1995 e per tre anni dal 2006 al 2009, di cui uno e mezzo anche consigliere d'amministrazione, mi porta a osservare che, se non si hanno incarichi apicali, le due funzioni possono essere svolte insieme. Però il vizio italico di cumulare incarichi fa propendere per un giudizio positivo della norma. Tra l'altro, già ora lo Statuto della Cassa prevede l'incompatibilità della carica di consigliere di amministrazione con quelle di presidente, segretario e tesoriere dei COA. L'art. 65/4 dispone che l'incompatibilità doveva essere rimossa entro il 3 aprile (non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della '247').

Altra norma, art. 38/3, prevede l'incompatibilità della carica di consigliere nazionale con quella di delegato e amministratore della Cassa.

Stranamente nessuna incompatibilità è disposta fra i delegati alla Cassa e i componenti dei nuovi Consigli di Disciplina.

Carlo Dolci

Gara di sci avvocati magistrati

In data 4 marzo u.s. su iniziativa di APF si è tenuta in Foppolo la "Giornata sulla neve" all'interno della quale è stata anche disputata la gara di sci avvocati-magistrati. Tale manifestazione è stata fortemente voluta dalla ns. associazione che ha, giustamente, ritenuto di riprendere una consuetudine da qualche anno caduta nel dimenticatoio.

A.P.F. ha quindi dato incarico al sottoscritto di organizzare la giornata (è stata scelta la formula che permettesse di partecipare anche chi non voleva cimentarsi tra i pali) e si è fatta carico di acquistare i premi per i primi classificati e la medaglia commemorativa per tutti gli iscritti; è stato chiesto il patrocinio del Comune di Foppolo che si è interessato (sostenendo i relativi costi) dell'organizzazione della gara vera e propria, ovvero della tracciatura dello slalom

gigante, del cronometraggio e del servizio guardia porte. Venendo al resoconto della giornata, va segnalato che all'orario stabilito tutti i partecipanti si sono dati appuntamento sul piazzale della partenza impianti di Foppolo per il ritiro degli skipass e del pettorale di gara pronti a fare qualche discesa per scaldare i muscoli e per provare il non facile tracciato di gara.

Alla gara hanno partecipato una trentina di avvocati e praticanti e un solo magistrato (il P.M. Letizia Ruggero che ha tenuto alto il buon nome della categoria vista la qualità scistica mostrata), i cui nominativi sono pubblicati a lato, con alcune fotografie dell'evento.

Al termine delle due manches è risultata vincitrice la dott.ssa Alice Arnoldi che vanta trascorsi agonistici di

primissimo piano, seguita dai colleghi Filipponi e Stocchiero, piazzati rispettivamente al secondo e al terzo gradino del podio. Va poi segnalato l'entusiasmo dei colleghi Giambianco Beni e Giampaolo Rosa che, mettendosi in gioco, hanno dimostrato un vero spirito sportivo e un non comune fair-play oltre che un'invidiabile condizione atletica. Dopo la gara ed alcune discese, la giornata è proseguita per il pranzo sulla terrazza del Rifugio Montebello ove, complice una giornata di sole come poche se ne trovano in una stagione, i partecipanti alla gara con altri colleghi, sciatori e non, e gli accompagnatori hanno potuto gustare il prelibato menù, degno di un ristorante di qualità, preparato con particolare cura dai gestori del Rifugio. All'esito si sono tenute



le premiazioni effettuate dall'ex presidente Michele Torri (che ha riportato un lusinghiero posto nella classifica finale), dalla segretaria Francesca Pierantoni e dal sottoscritto,



terminate le quali c'è stato il rompete le righe; i partecipanti si sono quindi dati appuntamento per la gara dell'anno prossimo. Da segnalare che un gruppetto di giovani colleghi ha continuato a sciare aspettando la chiusura degli impianti per fare rientro al piazzale con uno stupendo tramonto che ha fatto da cornice ad una bellissima giornata tenutasi in un clima di sincera amicizia e di vera sportività: Considerato il generale apprezzamento dell'iniziativa, che ha contribuito a rafforzare i vincoli di colleganza ed amicizia tra i partecipanti, c'è stato l'impegno di APF di continuare la tradizione, con l'augurio di avere l'anno prossimo una ancora maggiore presenza di avvocati e di magistrati sciatori.

Attilio Baruffi



Per non far torto a nessuno, omettiamo la classifica finale, perché in convivialità come queste tutti sono vincitori. ndr



Striscia la notizia... del Foro

Qualche giovane collega si è 'seccato' per l'osservazione sulla scarsa educazione di coloro che non salutano i colleghi più anziani e, irrazionalmente, ha a sua volta recriminato che i colleghi anziani spesso non salutino i più giovani. Il problema è che gli anziani non li conoscono, i più giovani, che, invece, dovrebbero sapere chi sono coloro che li hanno accolti (non diciamo a braccia aperte), istruiti, formati, controllati deontologicamente e, qualche volta, purtroppo, puniti. Quando si entra in una casa, in una comunità, in un ambiente nuovo si saluta il padrone di casa e ci si presenta.

Su "Espansione" del 3 marzo, in un articolo intitolato "Non vendo magliette..." a firma Francesco Signor, si legge: <<Quando era bambino Marco Boglione, presidente e fondatore della torinese BasicNet (Robe di Kappa, Jesus Jeans, ecc.), sognava di fare il presidente degli Stati Uniti>>. Siamo sobbalzati sulla sedia, ricordando quando Ettore Tacchini si è presentato all'assemblea dell'Ordine dell'otto febbraio, indossando un'incredibile maglietta blu con stampata sul petto l'immagine del Parlamento italiano. Infatti abbiamo pensato che, anziché festeggiare l'approvazione della nuova legge professionale, intendesse promuovere la sua elezione al Quirinale o, più modestamente, alla presidenza del CNF. Scartata subito l'ipotesi, altri si sono chiesti, perplessi, chi abbia finanziato l'operazione 'maglietta'. Anche perché la lettura del bilancio consuntivo 2011 del CNF non aiuta a capire come siano stati spesi € 5.151.236 (quasi il 12% in più del 2010), qualificati come "oneri per prestazioni istituzionali". Una notizia però emerge dal documento contabile: le 'spese di rappresentanza e comunicazione' a fronte del consuntivo 2010 sono quintuplicate (da € 274.860,77 ad € 1.401.893,43). Ma le 'magliette' del 2013 non possono essere state contabilizzate nel 2011. Chissà cosa ci riserva il consuntivo 2014.

La Commissione Tributaria di Roma ha accolto il ricorso di alcuni avvocati del foro omonimo, non abilitati all'esercizio della professione davanti alle giurisdizioni superiori e, quindi, non iscritti all'albo tenuto dal C.N.F.. L'articolo 14 del D.Lgs. Lgt. n. 382 consente al CNF di determinare "la misura del contributo (definito vera e propria tassa da Cass. sez. un. 26/01/2011 n. 1782) da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento". I colleghi romani hanno contestato di dover pagare una tassa a fronte della...non iscrizione all'albo dei cassazionisti e la CTP ha dato loro ragione con motivazione che ci pare molto chiara e condivisibile. L'Ordine di Bergamo, a fronte di tale tassa, nel 2012 ha corrisposto al CNF più di 50.000 euro, perché gli avvocati orobici con la tassa annuale di iscrizione hanno versato € 25,80 (non cassazionisti) e € 51,60 (cassazionisti) a testa. Dum Roma...non solvit, Bergomum...dormitat!

Questa rubrica dovrebbe costituire un servizio per tutti coloro che devono denunciare il cattivo funzionamento della burocrazia giudiziaria. Quindi è strettamente legata alla 'notizia di reato'. Ma il "RicciO" non può essere dappertutto né tanto meno sapere tutto. Perché i lettori non gli danno una mano? Le "notitiae criminis" saranno pubblicate, dopo il dovuto controllo, senza naturalmente rivelarne la fonte.

Bergamo, 5 aprile 2013

Il RicciO

tariffe...Dolci tariffe (in pillole)

L'abolizione dei diritti procuratori determina la eliminazione della distinzione per quanto riguarda l'aspetto dei compensi: l'avvocato del foro locale al quale viene affidata la pratica deve essere pagato per le attività che svolge, a prescindere che sia stato indicato con mandato pieno (congiunto o disgiunto) o solo come domiciliatario. In ogni caso è sempre opportuno, per evitare contestazioni e fraintendimenti addirittura necessario, stipulare un accordo scritto.

Per avere un punto di riferimento al fine di stabilire il compenso, che preveda anche le spese borsuali, oltre che quelle anticipate, sempre dovute, si possono dare i seguenti suggerimenti:

- a) concordare l'applicazione della vecchia tariffa per quanto riguarda i diritti e, eventualmente, anche per gli onorari, se si svolge attività difensiva, con una percentuale sugli stessi per le spese generali (nell'accordo tra le associazioni e il Ministero per la modifica del D.M. 140 era prevista) e con l'aggiunta delle spese borsuali secondo i criteri enunciati nel successivo punto c);
- b) concordare l'applicazione di una percentuale sui parametri delle varie fasi con la precisazione che difficilmente potrà essere prevista la fase introduttiva e che la fase istruttoria comprende le memorie istruttorie, che normalmente vengono stese dal dominus, mentre può essere plausibile un compenso per la fase di studio, quando si deve partecipare a udienze in cui non ci si deve limitare a dedurre quanto dettato dal dominus, o a quelle istruttorie;
- c) per quanto riguarda le spese generali i parametri sono stati previsti come onnicomprensivi e quindi, senza un accordo specifico non si può richiedere una percentuale in più; mentre per le borsuali (fascicolazione, copie, corrispondenza cartacea ed elettronica, ecc.) l'art. 1 comma 2° del D.M. 140/2012 adotta una formula di dubbia interpretazione, ma riteniamo che una lettura orientata possa giustificare un ristoro a percentuale e anche secondo le tabelle emesse dal Consiglio dell'Ordine.

Carlo Dolci



Consit Mangili Sibella S.r.l. e Consit Serena S.r.l., Società specializzate negli accertamenti delle proprietà immobiliari ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale dei soggetti, intendono far conoscere la loro attività agli studi legali.

Grazie alla professionalità ed esperienza del nostro organico, riconosciuta dai nostri clienti (notai, studi legali, Istituti di credito e curatori fallimentari), possiamo offrirvi i seguenti servizi:

- 1) Verifica situazione immobiliare/patrimoniale, comprensiva dei relativi gravami ipotecari (Visura Ipotecaria ad uso legale);
- 2) Deposito del titolo (ipoteca giudiziale / pignoramento immobiliare) c/o le Agenzie del Territorio di tutta Italia;
- 3) Predisposizione della documentazione necessaria per le procedure di esecuzione immobiliare (certificati ipotecari/catastali o relazione notarile).

Se avete bisogno di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Consit Mangili Sibella S.r.l. - Spirano (BG) - Via G. Galilei 1/a - tel. 035 87 72 05 P.IVA 01504230168
 Consit Serena S.r.l. - Brescia (BS) - Via Solferino 51 - tel. 030 24 00 928 P.IVA 02924520170

RINUNCIA TARDIVA ED IRRITUALE ALLA CLAUSOLA DI CONTENIMENTO DELLA DOMANDA NEI LIMITI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace è caratterizzato per un verso da una semplificazione procedurale che lo rende sintetico e concentrato sì da potersi esaurire con la prima udienza e con i successivi rinvii; per un altro verso, come già emerso con le leggi 374/1991 e 51/1998 e rimasto alla base del processo dinnanzi al Giudice di Pace anche all'esito delle successive riforme del codice di procedura civile, dalla preminenza della competenza del giudice togato rispetto a quella del non togato. Ciò implica, che debba essere valutata con minor rigore l'eventuale modificazione della domanda e d'altro canto, con il favore della disciplina emergente degli artt. 4 e 320 c.p.c. per le ragioni di connessione che portino a rimettere la causa al giudice (togato) superiore.

Nella specie, l'ampliamento della domanda riconvenzionale del risarcimento dei danni nel solo quantum non implica un presupposto diverso della domanda o fatti nuovi tali da comportarne una trasformazione, né ha comportato limitazioni alla difesa dell'attore; e comunque, trattandosi di domanda connessa per il titolo a quella principale rientrante nella competenza per valore del Tribunale,

SUPER PARTES CIVILE

a cura di Barbara Carsana

in ottemperanza al disposto dell'art. 40 c.c. 6 e 7 era necessaria la loro devoluzione cumulativa dinnanzi al giudice togato superiore. La separazione delle due domande, oltre ad essere contraria al disposto della citata norma, sarebbe anche in contrasto con il principio di economia processuale, ove, come nella specie, non ricorra il caso di competenza per materia funzionale che comporti la necessità che ciascuna domanda venga trattata e decisa dal giudice funzionalmente competente.

**TRIBUNALE DI BERGAMO - 11 DICEMBRE 2012 - GIUDICE UNICO
DOTT. SSA FORMAGGIA**

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART 182 BIS. LEGGE FALLIMENTARE: PAR CONDICIO CREDITORUM

In caso di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis della legge fallimentare, i creditori possono essere suddivisi in classi analoghe tenendo conto della natura del credito e può essere applicato loro un trattamento economico differenziato in via analogica rispetto alle procedure di concordato.

**TRIBUNALE DI BERGAMO - 26 GENNAIO 2012 - PRESIDENTE
ESTENSORE DOTT. ALFANI**

APPROPRIAZIONE INDEBITA. IL GIUDICE HA ASSOLTO L'IMPUTATO, EX ART. 530/C. 2 C.P.P.

Motivi:

1. manca la prova di condotta dolosa;
2. la lettera raccomandata a.r. con la quale la società di leasing ha richiesto all'imputato la restituzione del bene in leasing non risulta ricevuta dall'imputato quale destinatario, ma risulta unicamente la compiuta giacenza postale. Su questa semplice circostanza non può considerarsi provato il dolo. Nel caso di specie va sottolineato che l'imputato aveva un'altra residenza e la sede della società di cui era socio accomandatario aveva trasferito, in data anteriore alla lettera raccomandata considerata, la propria sede legale nella residenza dell'imputato;
3. la lettera raccomandata di risoluzione del contratto con conseguente obbligo di restituzione del bene in leasing è, nel presente processo, l'unico elemento a sostegno della tesi accusatoria. E' carente, quindi, la prova dell'elemento soggettivo del delitto contestato;

SUPER PARTES PENALE

a cura di Paolo Corallo

4. il presupposto di fatto del delitto di appropriazione indebita è costituito da una mutazione del titolo di detenzione della cosa in virtù del quale il detentore della stessa, soggetto all'obbligo di restituzione al proprietario, si opponga illegittimamente alla restituzione, comportandosi come proprietario e non come detentore in nome altrui;
5. nel caso di specie, in mancanza di un accertamento giudiziario sulla correttezza e validità della risoluzione del contratto di leasing ad opera della citata lettera raccomandata, è assai dubbia la sussistenza del diritto alla restituzione della cosa da parte della società proprietaria. Anche in tal senso è avvalorata la prova della mancanza del dolo.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE
DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA
DEL 16 FEBBRAIO 2012. GIUDICE, DOTT. MASSIMILIANO
MAGLIACANI**

EVASIONE. CAUSA DI NON PUNIBILITA' EX ART. 54 C.P. SUSSISTENZA

Il giudice ha prosciolto l'imputato, in virtù delle risultanze processuali, poiché sussistente la causa di non punibilità sancita dall'art. 54 c.p..

Sebbene infatti il reato in esame sussista anche nell'ipotesi di momentaneo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari perché il particolare status della persona durante la vigenza della misura comporta il più rigoroso rispetto della principale prescrizione, concernente il divieto di allontanamento, va, tuttavia, osservato che il soggetto sottoposto alla misura si è allontanato non tanto per sottrarsi all'applicazione della misura, ma perché necessitato a causa delle condizioni di salute del figlio.

Il giudice ha, infatti, considerato la versione fornita dal prevenuto non del tutto priva di credibilità, alla luce del fatto che questi si è effettivamente recato al pronto soccorso in un lasso di tempo compatibile, atteso che tra il momento del controllo (ore 23.45) e quello in cui il prevenuto è arrivato in ospedale (ore 24.00), sono trascorsi quindici minuti, in considerazione della distanza di circa un chilometro dall'abitazione e del fatto che il tratto di strada è stato percorso a piedi.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 28 LUGLIO 2012. GIUDICE, DOTT. MARIA LUISA MAZZOLA

ART. 13/3 QUATER D.LGS. N. 286/1998. EXTRACOMUNITARIO FERMATO ALLA FRONTIERA ED IMMEDIATAMENTE RESPINTO. APPLICAZIONE

Il giudice evidenzia che la disposizione dell'art. 13/3 quater d.lgs. n. 286/1998, secondo la quale il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione del cittadino straniero, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, si applica anche nel caso in cui lo straniero non sia stato formalmente espulso, ma fermato alla frontiera ed immediatamente respinto verso il paese di origine, in quanto l'applicazione analogica della norma, consentita perché in bonam partem, risponde all'esigenza di evitare giudizi inutili ogni volta che il cittadino straniero non si trovi più sul territorio nazionale.

Quanto sopra evidenzia che in casi come questo il pubblico ministero non deve emettere il provvedimento dispositivo del giudizio ma trasmettere gli atti al g.i.p. per la sentenza di non luogo a procedere.

SUPER PARTES PENALE

a cura di Paolo Corallo

La diversa fase nella quale oggi si trova il processo non esime dal rilevare, ora per allora, la situazione d'improcedibilità prevista dalla considerata norma, con la conseguente pronuncia di sentenza liberatoria.

Invero, il comma 3 quater citato prevede che il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Trattasi, secondo il giudicante, di norma impropriamente formulata perché la lettera della medesima sembrerebbe riferirsi esclusivamente al caso del rinvio a giudizio a seguito dell'udienza preliminare; ma la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la norma è da ritenere applicabile anche ai casi in cui è prevista la citazione diretta a giudizio.

La norma, insomma, può e deve trovare applicazione, interpretata estensivamente ed analogicamente, anche a tutti i casi in cui l'espulsione è avvenuta e provata prima che si pervenga al giudizio.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 18 SETTEMBRE 2012. GIUDICE, DOTT. VITO DI VITA

ALIBI FALSO. INDIZIO A CARICO. SUSSISTENZA

In tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 c.p.p., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi dell'art. 192 c.p.p.

Mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma anche dell'accusa provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato, come indizio, nel contesto delle risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 24 LUGLIO 2012. GIUDICE, DOTT. DONATELLA NAVA

di Bracotone

> *Due querele per lo stesso fatto. Io quero te e tu quereli me. I processi vengono affidati a due Giudici diversi, con le complicità del caso, e anche il semplice ritiro non è poi così semplice. Ma non possono i Giudici dare un'occhiatina agli incarti prima di disporre?*

> *I giovani che non hanno lavoro e vivono con i genitori vengono chiamati, in Gran Bretagna, mangiatori delle pensioni di papà e mamma. Penso che la definizione potrebbe andar bene anche per noi.*

> *Guardo con stupore gli eletti nella lista Cinque Stelle. In gran parte è gente che inaspettatamente e senza impegnarsi si è trovata in Parlamento. Penso alle elezioni di 30-40 anni fa e ricordo la lotta acerrima per un seggio, nel Partito Liberale, tra l'ing. Sam Quileri, bresciano, e l'avv. Antonio Rodari, bergamasco. Altri tempi, altri uomini.*

> *Mi segnalano che un Giudice d'appello travisando completamente il fatto con attribuzione ad un impresario di lavori mai da esso eseguiti, ha condannato quest'ultimo a un elevato importo per carenze riscontrate nelle opere. Si attenderà la Cassazione, naturalmente. Però casi del genere, secondo me, vanno segnalati e censurati.*

> *A Bergamo nel dopoguerra il Presidente era un Giudice che aveva lavorato in Austria e che non era molto ferrato con le nostre leggi. Però tutte le mattine era per tempo in Tribunale e controllava che i Giudici fossero presenti e che non lasciassero in piedi nei corridoi gli avvocati e le parti. Altri tempi, altri mores.*

> *Alla stazione di Lambrate attraverso a piedi i binari. Un agente mi intima la contravvenzione. Io contesto sostenendo che non passavano treni. L'agente insiste e io pago la contravvenzione. E mi complimento con lui perchè in altra occasione, riportata dalla stampa, io stesso avevo sostenuto la responsabilità dell'utente anche in mancanza di treni in arrivo.*

*E, dopo questa nota bracotiana,
Vi saluta il Vostro*

Bracotone

FOGLIE D'AUTUNNO

*Per l'acqua stagnante del lago
nella l'onda lenta del fiume
lungo la risacca monotona del mare
dondolano sparse le foglie d'autunno.
Le guardo rosse, pallide
volare da rami rinsecchiti
pel viale solitario brumoso,
lungo pianure nude tristi
sospinte da funebri venti.
Svaniscono in abissi infiniti
come pensieri parole ricordi
di giorni lontani perduti finiti.*

aprile 2013
(e.panajia)

45° PARALLELO

*Soli, gli amanti,
nella luce del mattino
e nel ricordo
di un giorno lontano.
Negli occhi la nostalgia,
l'affetto, la consuetudine.
Mai la noia di stare insieme.*

21 settembre 2012
(Docar)

ODORE D'UOMINI

*Nell'ammasso di gente che preme
Ho imparato a scappare
Odore d'uomini
Pungente
Bramosia di lontananze
In cartoline ormai sbiadite
Di luce e di mare
- Pensieri in trapasso -
Nell'odore degli uomini
Ho imparato a scappare.*

1975
(Mario Dolci)



Prossimi eventi formativi 2013

30 aprile - 14,30-17,30

"La responsabilità civile degli avvocati e problematiche assicurative"

3 crediti dir. civile

prof. avv. Giovanni Facci Università di Bologna e avvocato del foro di Bologna

10 maggio - I incontro

"Il diritto di famiglia nel diritto islamico"

6 crediti Dir. famiglia per due incontri congiunti

prof. Avv. Giovanni Parigi dottore di ricerca presso Università Cattolica di Milano
e consulente del Ministero Affari Esteri, avvocato del foro di Milano

dott. Bruno Bodini formatore Interculturale presso organizzazioni no profit e presidente di Kinesis

17 maggio - II incontro

"Il diritto di famiglia nel diritto islamico"

prof. avv. Cristina Costantini Professore aggregato di diritto comparato presso università di Bergamo e avvocato del foro di Torino
conclusioni *prof. avv. Giovanni Parigi*

29 maggio

"Il concordato in continuità dell'azienda"

3 crediti Dir. Fallimentare

dott. Gaballo Giudice Sez. Fallimentare Tribunale Bergamo

dott. Berta commercialista in Bergamo

dott. A. Tucci commercialista in Bergamo

3 giugno

"Le novità in tema di processo del lavoro, Il rito Fornero e il giudizio di appello"

2 crediti Dir. Del lavoro e 1 credito Dir. proc. Civile

dott. ssa Chiara Colosimo giudice Tribunale di Milano sez. Lavoro

dott.ssa Monica Bertoncini giudice Tribunale di Bergamo sez. Lavoro

avv. Sergio Gandi avvocato del Foro di Bergamo

7 giugno

"Le nuove regole per i divorzi in Europa"

3 crediti Dir.famiglia

prof.ssa Maria Caterina Baruffi

dott.ssa Valeria Pini

giugno (data da definirsi)

"La disciplina dell'Antiriciclaggio: istruzioni per l'uso agli avvocati"

3 crediti Ordinamento professionale

avv. Giulio Fustinoni e un ufficiale della GdF di Bergamo

11 ottobre - 16,00-18,00

**"Le 'ultime' riforme del c.p.c: le impugnazioni,
riforma in appello e cassazione, l'espropriazione presso terzi"**

2 crediti Dir. Proc. civile

prof. avv. Achille Saletti professore di procedura civile e cassazione, l'espropriazione presso terzi"
Università di Milano e avvocato del foro di Milano

Da definirsi

"L'avvocato di domani, il domani dell'avvocato"

3 crediti Ordinamento professionale